

CONVENZIONE

Per l'affidamento dell'incarico del Servizio di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Fino al 31/12/2019 - CIG: ZC3242931B

L'anno duemiladiciotto il giorno	del mese di
,in Milazzo (Me), nel Palazzo Municipale sito in	n Via Crispi.
TRA	
da una parte:	
1. Dr. BUCOLO Michele, nato a Messina il 23 giugno 1959 codice 59H23 F158T, Dirigente del 1° Settore, Dirigente delegato dal Da nota prot. 33038 del 13/06/2018 e accettata nella medesima data qualifica presso il Palazzo municipale sito a Milazzo in Via France interviene in questo atto, nel nome, per conto ed in rappresental Milazzo (Me), codice fiscale e partita Iva 00226540839, che presente atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";	atore di Lavoro con a, domiciliato per la esco Crispi, il quale nza del Comune di
dall'altra parte:	
2. Dott , nato a	
(), il,	residente a
(), in via	
n, codice fiscale	·
iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di	
Partita IVA	,
con sede in via – cap – cap	
esecuzione della determinazione dirigenziale n del	viene
stipulato quanto segue:	

PREMESSO

- Che attraverso la presente Convenzione l'Amministrazione intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, nonché delle altre attività contemplate dal Dlgs. 81/2008 s.m.i.;
- Che il Professionista/la Società dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001);
- Che, con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare al Comune di Milazzo, le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) del Dlgs. 81/2008 s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente;
- Che l'ufficio contratti, in fase istruttoria, ha verificato, mediante redazione di apposita check-list, la presenza della documentazione di gara e delle certificazioni ai fini della stipula del contratto;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso, in unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del "Codice di Comportamento" vigente e che per essi non sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06.11.2012, n.190.

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). Il numero di CIG relativo al presente contratto è : **ZC3242931B**

Art. 3- Attribuzioni del Medico Competente

Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso il Comune di Milazzo **la sorveglianza sanitaria**, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs.81/2008 s.m.i. con specifico riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 29, comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto;

In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:

- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa,

comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione:

- la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la visita agli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- la redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- la collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del Dlgs. 81/2008 s.m.i;
- l'informazione per iscritto al Datore di lavoro ed al lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- l'effettuazione delle visite mediche eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- l'elaborazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- l'istituzione ed aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria da custodire presso l'Ente con salvaguardia del segreto professionale;
- la fornitura al lavoratore delle informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto ed il rilascio al medesimo, dietro sua richiesta, di copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l'Amministrazione per qualsiasi altra evenienza che si dovesse verificare, quali, a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lqs. 81/2008 s.m.i.;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- il Professionista dovrà garantire la propria presenza presso l'Ente almeno una volta alla settimana.

Art. 4 - Aspetti organizzativi

Il Medico Competente svolgerà la propria attività presso i locali del Comune siti in Via Francesco Crispi, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con l'ufficio personale.

Art. 5 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Professionista/alla Società di cedere, in tutto o in parte, le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata fino al 31.12.2019, precisando che, nella remota eventualità che non si dovessero reperire le risorse economiche nell'esercizio 2019, il contratto si riterrà concluso senza che il professionista abbia nulla a che pretendere;

Art. 7 - Oneri

Sono a carico della Società gli oneri relativi alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista/La Società, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciab	ilità d	ei
flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e dichiara il nui	mero	di
conto: codice Iban,	ed	i
soggetti che su di esso operano:		
1		

La Società si impegna a comunicare al Comune, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione immediata del contratto.

Il Professionista/la Società, infine, assume l'obbligo di osservare, in caso di cessione di crediti derivanti dal presente contratto, la procedura di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

Art. 9 - Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo a base d'asta di €18.000,00 (diciottomila/00) comprensivo di ogni e qualsiasi onere, (esente da Iva, ai sensi dell'art. 10,c.18 del D.P.R. n.633/72) al netto del ribasso percentuale offerto.

Il corrispettivo sarà erogato, a cura dell'ufficio personale, dietro presentazione di regolare fattura, al 31/12/2018 ed in tre rate quadrimestrali nell'esercizio 2019.

Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC.

Nelle fatture dovrà essere indicato il numero di CIG: ZC3242931B relativo al presente contratto, il codice IPA: PBOJPF e gli estremi del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune provvederà alla liquidazione del dovuto entro 60 gg. (sessanta) dalla data di ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico sul c/c dedicato, indicato dal professionista.

Art. 10 - Risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, il Comune provvederà a costituire in mora il Professionista/la Società a mezzo di lettera raccomandata A/R, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.

Art. 11 - Riservatezza delle informazioni

Il Professionista/La Società si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita a seguito dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salva esplicita autorizzazione.

Art. 12 - Incompatibilità

Il Professionista dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, unitamente alla sottoscrizione del presente atto l'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con particolare riguardo all'art. 21. Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Ls. 33/2013, il presente atto, contenente le dichiarazioni rese, sarà pubblicato sul sito Web della Pubblica Amministrazione, unitamente al curriculum Vitae nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

Art. 13 - Obblighi derivanti dai codici di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2014, il Professionista/la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte dell'amministrazione appaltante, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia di rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 - Assicurazione

Art. 15 - Controversie

Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Barcellona P.G.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, come sopra costituito e rappresentato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, informa il Professionista/la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e da esso conseguenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali, regionali e nazionali in materia.

Fermo quanto sopra previsto, il Medico competente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all'esecuzione del presente servizio.

Art.17 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il Professionista elegge domicilio presso

Art. 18 - Norme di rinvio

quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
IL MEDICO COMPETENTE: Dr
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE: Dr. Michele Bucolo

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice civile ed a